

concernente l'approvazione e l'attuazione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus) e la modifica della Convenzione

del ...

*Disegno procedura di consultazione**L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹, visto il messaggio del Consiglio federale del ...,²

decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione del 25 giugno 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus) è approvata.

² La modifica del 27 maggio 2005 della Convenzione di Aarhus è approvata.

³ Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la Convenzione di Aarhus e la modifica della Convenzione di Aarhus.

⁴ È inoltre autorizzato, sulla base dell'articolo 19 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati³ a formulare la presente riserva al momento della ratifica:

Riserva relativa all'articolo 6 paragrafo 6 e all'articolo 9 paragrafo 2

L'applicazione dell'articolo 6 paragrafo 6 e dell'articolo 9 paragrafo 2 della Convenzione di Aarhus avviene fatto salvo l'articolo 3 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 1983⁴ sulla protezione dell'ambiente che esclude il diritto di ricorrere delle organizzazioni di protezione dell'ambiente, contemplato dall'articolo 55 della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente, contro le decisioni riguardanti sostanze radioattive e radiazioni ionizzanti.

Art. 2

La legge del 7 ottobre 1983⁵ sulla protezione dell'ambiente è modificata come segue:

-
- ¹ RS 101
 - ² FF ...
 - ³ RS 0.111
 - ⁴ RS 814.01
 - ⁵ RS 814.01

Art. 6

Abrogato

Art. 7 cpv. 8

⁸ Le informazioni ambientali sono informazioni che rientrano nell'ambito disciplinato dalla presente legge, nell'ambito delle prescrizioni riguardanti la protezione della natura e del paesaggio, la protezione delle acque, la conservazione delle foreste, la pesca, la caccia, l'ingegneria genetica nonché in quello della protezione del clima.

Art. 10b cpv. 2 lett. d

- d. una descrizione sommaria delle principali alternative prese in considerazione dal richiedente.

Art. 10e Partecipazione del pubblico

¹ Chiunque può pronunciarsi per iscritto sul progetto rivolgendosi all'autorità competente, senza con ciò acquisire qualità di parte.

² L'autorità competente verifica nella sua decisione le opinioni espresse.

Titolo dopo l'art. 10e

Capitolo 4: Informazioni ambientali

Art. 10f Informazione e consulenza ambientale

¹ Le autorità informano il pubblico oggettivamente sulla protezione dell'ambiente e lo stato del carico inquinante, in particolare pubblicano:

- a. le rilevazioni sul carico inquinante e l'esito delle misure prese in virtù della presente legge (art. 44);
- b. i risultati delle valutazioni della conformità degli impianti fabbricati in serie (art. 40), i risultati del controllo d'impianti e le informazioni secondo l'articolo 46, se sono d'interesse generale.

² Sono fatti salvi interessi preponderanti pubblici o privati che esigano l'osservanza del segreto.

³ I servizi della protezione dell'ambiente prestano consulenza alle autorità e ai privati. Informano la popolazione su quale debba essere un comportamento rispettoso dell'ambiente e raccomandano misure atte a ridurre il carico inquinante.

⁴ I Cantoni valutano regolarmente lo stato dell'ambiente del loro territorio.

⁵ Il Consiglio federale valuta almeno ogni quattro anni lo stato dell'ambiente in Svizzera e fa rapporto alle Camere.

Art. 10g Principio di trasparenza per le informazioni ambientali

¹ Chiunque ha il diritto di accedere a informazioni ambientali contenute in documenti ufficiali nonché a informazioni nell'ambito delle prescrizioni energetiche concernenti l'ambiente e a ricevere dalle autorità informazioni sul contenuto di tali documenti.

² Per quanto riguarda le autorità federali tale diritto è disciplinato dalla legge federale del 17 dicembre 2004⁶ sul principio di trasparenza dell'amministrazione; l'articolo 23 di detta legge non si applica. Il diritto di consultare i documenti vale anche per gli enti di diritto pubblico e i privati ai quali sono stati delegati compiti esecutivi, senza che ciò conferisca ad essi competenze decisionali ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968⁷ sulla procedura amministrativa. In questi casi l'autorità esecutiva competente pronuncia una decisione ai sensi dell'articolo 15 della legge sulla trasparenza.

³ Per quanto riguarda le autorità cantonali il diritto è disciplinato dalle disposizioni in materia del diritto cantonale. Se i Cantoni non hanno ancora emanato disposizioni relative all'accesso ai documenti, essi applicano per analogia le disposizioni della legge sulla trasparenza.

Art. 47 titolo, cpv. 1 e 2

Segreto d'ufficio

¹ *Abrogato.*

² *Abrogato.*

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo per trattati comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali, conformemente agli articoli 141 capoverso 1 lettera d numero 3 e 141a capoverso 2 della Costituzione federale.

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della legge federale di cui all'articolo 2.

⁶ RS 152.3
⁷ RS 172.021